COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA

Prog.Gen.	8
Data	05-04-2023

OGGETTO:	ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER LA PROROGA DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DALL' 8/04/2022 AL 22/04/2023

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, in vigore dal 12 luglio 2013): "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*", ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i "Valori massimi della temperatura ambiente" e i "Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale";

Visto il Decreto Ministeriale n. 383 del 6.10.2022, con il quale il Ministro della Transizione Ecologica, a seguito a*l fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas ha ritenuto opportuno* ridurre il periodo di accensione per il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, ed in particolare è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

Preso atto che:

- il Comune di Santa Croce di Magliano (CB) è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R., così come modificato dall'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 383 del 6.10.2022;

- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R.

74/2013, così come modificato dall'Art. 1, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 383 del 6.10.2022, gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria" ;

Visto il protrarsi della stagione fredda, in relazione alle possibili ricadute sulla salute della popolazione, soprattutto tra le fasce più deboli della cittadinanza;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013, cosi come modificati dall'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 383 del 6.10.2022;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 19/04/2013, modificato dall'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 383 del 6.10.2022, la proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dal 16/04/2022 fino al 29/04/2022, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per una durata giornaliera non superiore a 7 ore.

DISPONE

- che sia data comunicazione alla CITTADINANZA a mezzo di affissione all'albo pretorio comunale;
- che sia data adeguata pubblicità alla presente, assicurandone la più ampia diffusione;
- che gli Uffici di Vigilanza attuino la sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.